

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

Il giorno, 11 giugno 2010, in Bologna, presso la sede di Delta S.p.A. in Amministrazione Straordinaria

tra

la Capo Gruppo Delta S.p.A. in Amministrazione Straordinaria e le Società del Gruppo bancario Delta S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, SediciBanca S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, PlusValore S.p.A., Carifin Italia S.p.A., Rete Plus S.p.A., Carirete S.p.A., Bentos Assicurazioni S.p.A., Detto Factor S.p.A. (già Adriatica Finanziaria S.p.A), Eunice Sim S.p.A. in liquidazione, Adale Sistemi S.r.l., Quorum S.r.l., E-stat S.r.l., Holding Reti S.p.A., River Holding S.p.A., Studio Europa S.r.l. in liquidazione, in persona dei Commissari, prof. Bruno Inzitari, dott. Enzo Ortolan, dott. Antonio Taverna

e

le seguenti Delegazioni Sindacali e le relative Segreterie nazionali e/o territoriali e le RSA:

la delegazione sindacale di DIRCREDITO, rappresentata da Corazza Lina, Simoni Daniele

la delegazione sindacale di FABI, rappresentata da Gianfranco Luca Bertinotti, Davide Natale, Mike Naldi, Michele Casagrandi, Rita Valente, Roberto Riva

la delegazione sindacale di FIBA – CISL, rappresenta da Elena Vannucci, Marco Amadori, Walther Polimeno, Andrea Montanari, Antonino Spatola, Vincenzo Accardo, Valentino Mertoli, Fabrizio Mosca, Antonella Bertini, Piero Cerriani, Guendalina Noziglia

la delegazione sindacale di FISAC/CGIL, rappresentata da Giovanna Tripodi, Luca Dapporto, Giovanni Mazzoni, Roberto Gabellotti, Claudio Busi, Giorgio Graziani, Giuliana Di Marco, Giuliano Bonincontro, Sara Valentino, Sara Gelli, Francesco Labarile, Massimiliano Gurrieri, Silvia Gregori, Luca Lo Conte, Simone Vichi, Elena Leoni, Corina Coupet, Alessandra Meotto, Fabio Flores, Federica Annibaldi, Silvia Mauro, Paolo Urbini

la delegazione sindacale di UGL CREDITO, rappresentata da Massimo Bernetti, Massimiliano Langellotti, Giuseppe Dell'Acqua, Manuela Magliozzi, Marco Picco, Massimiliano Costa, Giorgio Salvini

la delegazione sindacale di UILCA, rappresentata da Mariangela Verga, Silvia Franco, Valerio Longo, Cosentino Adriano, Maurizio Fais, Anna Rita Guidi

Premesse:

a. Delta S.p.A. in Amministrazione Straordinaria e le seguenti Società Sedicibanca S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, PlusValore S.p.A., Carifin Italia S.p.A., Rete Plus S.p.A., Carirete S.p.A., Bentos Assicurazioni S.p.A., Kelp S.r.l., Detto Factor S.p.A. (già Adriatica Finanziaria S.p.A), Eunice Sim S.p.A. in liquidazione, Rent Autonoleggio S.r.l. in liquidazione, Adale Sistemi S.r.l., Amalthea S.r.l., Quorum S.r.l., E-stat S.r.l., Ydreia S.r.l., Tarida S.p.A., CBRS S.p.A., Mudi S.r.l. in liquidazione, Tascolta S.r.l., Holding Reti S.p.A., River Holding S.p.A., Studio Europa S.r.l. in liquidazione, Home S.r.l. in liquidazione hanno avviato con Comunicazione del 16 marzo 2010 (di seguito: la Comunicazione) la Procedura Sindacale (di seguito: la Procedura) preventiva all'applicazione della L. 223/1991, ai sensi dell'art. 18 c.c.n.l. per i Quadri Direttivi e il personale delle Aree Professionali dipendenti delle imprese creditizie, finanziarie, e strumentali (di seguito: il c.c.n.l.);

b. La presente procedura è destinata al personale appartenente alle Aree Professionali ed i Quadri Direttivi. Per i Dirigenti le Società di Delta si impegnano a dare luogo ad apposito incontro con le OO.SS. firmatarie del presente accordo ferme in ogni caso le prerogative aziendali;

c. la Comunicazione si intende qui richiamata e costituisce parte integrante di questo Accordo;

d. La Procedura si è regolarmente svolta tra la Capo Gruppo Delta S.p.A. in Amministrazione straordinaria (d'ora in poi Delta) e le OO. SS. indicate in epigrafe ed ha avuto per oggetto la situazione di tutte le singole Società del Gruppo Delta indicate in epigrafe, e cioè quelle che applicano il c.c.n.l. del credito e che occupano dipendenti (almeno uno) soggetti al c.c.n.l. credito;

e. La Procedura ha dato luogo ad un costruttivo ed articolato confronto, anche nell'ambito dei seguenti incontri: 26 aprile 2010, 6 maggio 2010, 12 maggio 2010, e 24 maggio 2010, 3 giugno 2010, 7 giugno 2010, nonché in data odierna;

f. Nell'ambito della Procedura Delta, anche per conto delle Società del Gruppo, ha ulteriormente specificato la situazione aziendale di cui alla Comunicazione e le relative esigenze; e in particolare Delta ha precisato che:

(i) Delta S.p.A. e Sedicibanca S.p.A., a seguito di gravi irregolarità riscontrate dall'Istituto di Vigilanza, sono state poste in Amministrazione Straordinaria ai sensi delle leggi in materia bancaria e creditizia (d. lgs. 385/93) con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 27 maggio 2009;

(ii) l'attività di Delta è entrata in profonda ed irreversibile crisi essenzialmente per il venire meno del finanziamento interbancario, con conseguente impossibilità di reperire nuova liquidità da destinare ai finanziamenti che costituivano l'attività specifica di Delta;

(iii) ciò ha comportato il blocco dell'attività di concessione di credito al consumo e delle altre attività finanziarie per mancanza della provvista disponibile e quindi la sostanziale inattività e impossibilità di proseguire l'attività tipica di erogazione di credito al consumo;

(iv) questa impossibilità si è sostanzialmente estesa anche alle altre attività svolte da Delta;

(v) Delta deve fronteggiare, inoltre, una situazione finanziaria grave anche conseguente all'interruzione del meccanismo della consueta smobilizzazione dei crediti (RID, revolving, cartolarizzazioni, ecc.) divenuto impraticabile a causa della predetta interruzione delle erogazioni sul mercato interbancario;

(vi) tutto ciò comporta ricadute sulle Società di Delta ed in particolare – per quanto qui rileva – sulle Società che applicano il c.c.n.l. del credito;

(vii) tale situazione è ormai strutturale e non consente di continuare a sostenere i relativi costi, ivi compresi quelli per il personale;

(viii) i Commissari hanno proposto alle Banche creditrici la ristrutturazione del debito con la procedura dell'accordo di ristrutturazione dell'art. 182-bis l. fallimentare e avendo da queste avuto una adesione di massima al progetto stanno attuando quanto necessario per la effettiva conclusione dell'accordo e il deposito presso il Tribunale di Bologna per l'omologa necessaria per l'esecuzione del piano;

(ix) nonostante tutti i tentativi fatti non è stato purtroppo possibile – allo stato - reperire uno o più Società acquirenti in grado di rilevare l'intero Gruppo e/o singole società del medesimo o comunque di dare luogo a ricollocazioni esterne di personale, salvo quanto previsto ai punti successivi;

(x) tuttavia è stata definita la cessione di ramo di azienda di CBRS con n. 15 dipendenti; mentre sono in fase di avanzato negoziato operazioni che potranno riguardare Rent Autonoleggi S.r.l., Estat S.r.l. e Studio Europa S.r.l.;

(xi) inoltre esistono concrete possibilità che Sedicibanca in Amministrazione Straordinaria S.p.A. e Bentos Assicurazioni S.p.A. siano acquisite da altra Banca, pur se allo stato non esistono atti vincolanti, né sono note le condizioni di dette operazioni o le modalità tecniche di realizzazione;

(xii) non vengono escluse altre operazioni che, però, allo stato sono prive di concretezza operativa, anche se sono attualmente in corso contatti con potenziali acquirenti;

(xiii) le uniche strutture aziendali ancora operative sono, salvo limitate eccezioni, solo quelle dedicate agli aspetti amministrativo-gestionali unicamente per i finanziamenti già erogati;

(xiv) nel periodo dalla Comunicazione ad oggi è stata messa a punto e precisata la ricognizione della situazione organizzativa e degli esuberanti;

g. Nel corso dei suddetti incontri Delta, anche per conto delle Società del Gruppo, ha fornito ulteriori informazioni e documentazioni, come da richieste delle OO.SS.;

h. Le OO.SS., dopo ampio confronto, hanno preso atto del carattere strutturale degli esuberanti dichiarati da Delta nella Comunicazione, non esistendo altre possibilità di utilizzazione diversa del personale eccedente, ed hanno altresì preso atto che la situazione del Gruppo Delta è tale da consentire la prosecuzione solo delle attività specificate nella Comunicazione a pagina 7-8-9, e cioè di quelle amministrativo- gestionali unicamente per i finanziamenti già erogati;

i. Le Parti, alla luce di quanto sopra, hanno ricercato – compatibilmente con la grave situazione anche finanziaria di Delta - possibili soluzioni idonee a contenere l’impatto sociale della situazione e, nei limiti del possibile, a non disperdere il patrimonio umano e professionale presente in Delta, valutando prioritariamente gli ammortizzatori sociali di settore e pervenendo alle soluzioni di cui al presente accordo;

j. Le OO.SS. hanno indicato nel Fondo Emergenziale lo strumento idoneo, date le circostanze e la emergente problematica occupazionale di Delta, ad affrontare la situazione degli esuberanti considerato che il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori di aziende in possesso dei relativi requisiti che nell’ambito o in connessione con processi di riorganizzazione o di situazioni di crisi ai sensi dell’art. 2, comma 28, della L. 23 dicembre 1996 n. 662 o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro: a) favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità; b) realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione; le Parti si impegnano in tal senso, affinché il ricorso al Fondo emergenziale sia quindi uno strumento utile per sostenere e promuovere la ricollocazione dei lavoratori, favorita dall’incentivo per i nuovi datori di lavoro e dall’attività delle società di outplacement selezionate a tale scopo, in base all’art. 6 del Decreto 2010;

k. In particolare, le Parti - dopo approfondita disamina degli ammortizzatori sociali disponibili a partire da quanto previsto dal settore di pertinenza - hanno preso atto che nel frattempo è stato emanato il Decreto Ministeriale n. 51635 del 26 aprile 2010 (di seguito: il Decreto 2010) avente per oggetto l’inserimento nel “Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riqualificazione professionale del personale del credito” (di seguito: “il Fondo”) di una nuova sezione, denominata “Fondo Emergenziale” (di seguito: Fondo Emergenziale) i cui costi sono in parte a carico del datore di lavoro;

l. Tuttavia le Parti hanno preso atto che il Fondo Emergenziale richiederà tempi tecnici per essere operativo, e comunque il previo espletamento dell’attuale procedura contrattuale ex art. 18 e 19 c.c.n.l., nonché delle procedure legali di licenziamento collettivo di cui agli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 della durata massima di 75 giorni;

m. Le OO.SS. hanno quindi chiesto di differire l'apertura delle procedure di licenziamento collettivo per attendere l'operatività del Fondo Emergenziale;

n. Delta, dopo aver ribadito l'immediata necessità dell'attivazione delle procedure di licenziamento collettivo stante la situazione di cui alla Comunicazione e di cui supra ad f), ha fatto presente che un differimento delle medesime, per la finalità richiesta, potrebbe essere previsto solo a precise condizioni di sostenibilità economica e solo fino a data certa;

o. Delta ha fatto, infatti, presente che il ricorso al Fondo Emergenziale, ed all'attività di outplacement connessa, implicherebbe già un rilevante impegno finanziario, ritenuto allo stato sostenibile, ma solo nella misura in cui ad esso non vengano cumulati ed aggiunti oneri economico/finanziari per i tempi tecnici prima dell'accesso al Fondo Emergenziale;

p. Le OO.SS. hanno, quindi, proposto quale strumento transitorio che consente a Delta di ridurre i costi del personale in attesa dell'attuazione del Fondo Emergenziale quello dell'utilizzo delle ferie/permessi maturati, nonché la possibilità di altri strumenti, come previsti dal presente accordo;

q. Delta ha ritenuto percorribile l'utilizzo di alcuni strumenti, alle precise condizioni di costo economico definite dal presente accordo, e comunque con termine massimo al 15 ottobre 2010 (data massima entro la quale dovranno essere attuati i provvedimenti risolutivi), fermo restando che dovrà essere fatto il possibile per la conclusione dell'operazione in data precedente e non appena possibile;

r. Delta ha, altresì, fatto presente che le particolari condizioni di tempi e costi definite con il presente accordo, incluso il differimento della data di avvio delle procedure legali di licenziamento collettivo, implicano necessariamente una diversa valutazione dei termini di preavviso contrattuali per la risoluzione dei rapporti di lavoro nei termini di cui al presente accordo;

s. Le Parti, infine, hanno valutato quali altri possibili strumenti utilizzabili per contenere le ricadute sul personale:

(i) incentivazione all'esodo per coloro che ricoprano posizioni in esubero ma a condizione che non sottraggano eccessive risorse da destinare al sostegno di coloro che non possano immediatamente risolvere il rapporto di lavoro;

(ii) accesso alla prestazione straordinaria di cui all'art. 5, 1° comma, lettera b), del DM 28 aprile 2000 n. 158 istitutivo del "Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riqualificazione professionale del personale del credito";

t. In coerenza con quanto sopra, al termine dell'incontro del 12 maggio 2010, le parti hanno sottoscritto uno specifico Verbale di accordo in corso di Procedura sindacale ex art.

18 c.c.n.l. da intendersi qui richiamato ad ogni effetto, e avente la funzione di gestire in via transitoria il periodo sino alla data odierna.

Tutto ciò premesso,

le Parti pattuiscono e convengono quanto segue:

1.- Richiamo delle premesse.

1.1.- Le premesse formano parte integrante del presente accordo e hanno valore negoziale.

2.- Ambito di applicazione del presente accordo.

2.1.- Il presente accordo si applica esclusivamente alle Società di Delta che applicano il c.c.n.l. e che occupano dipendenti (almeno uno) soggetti al c.c.n.l. credito e cioè: Delta S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, SediciBanca S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, PlusValore S.p.A., Carifin Italia S.p.A., Rete Plus S.p.A., Carirete S.p.A., Bentos Assicurazioni S.p.A., Detto Factor S.p.A. (già Adriatica Finanziaria S.p.A), Eunice Sim S.p.A. in Liquidazione, Adale Sistemi S.r.l., Quorum S.r.l., E-stat S.r.l., Tascolta S.r.l., Holding Reti S.p.A., River Holding S.p.A., Studio Europa S.r.l. in liquidazione.

2.2.- Il presente accordo si applica al personale appartenente alle Aree professionali ed ai Quadri Direttivi.

3.- Esuberi.

3.1.- Delta individua, e le OO.SS. prendono atto, dei seguenti esuberi, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 3.3.:

Società	Personale (non dirigenziale) in carico al 11 giugno 2010 (esclusi i dimissionari)	Esuberi	Di cui a tempo determinato	Di cui apprendisti
Carirete	40	40	0	
Rete Plus	170	170	1	
Adale Sistemi	34	23	1	
Bentos	11	2	0	
Carifin	25	13	0	
Delta	64	36	3	
Detto Factor	14	9	2	

Estat	12	11		1
Eunice Sim in Liquidazione	26	16	1	
H Reti	53	43	1	5
Plusvalore	25	15	0	
Quorum	5	5	0	
River Holding	55	34	4	1
Sedici Banca	38	23	0	
Studio Europa	6	6	0	
TOTALE	578	446	13	7

3.2.- Nell'allegato n. 1, che forma parte integrante del presente Accordo, vengono indicate per le Società di cui sopra le singole collocazioni aziendali e relativo profilo professionale in essere al 3 giugno 2010, il numero degli esuberanti nei singoli profili di ciascuna collocazione aziendale (con la specificazione di quelli a tempo determinato e/o apprendistato) e il numero dei dipendenti occupati nei singoli profili di ciascuna collocazione aziendale e non in esubero.

3.3.- Le eventuali modificazioni del numero/collocazione degli esuberanti che si rendessero necessarie al momento dell'apertura della procedura ai sensi dell'art. 4 e 24 L. 223/1991 saranno oggetto di esame delle parti nell'ambito della predetta procedura da parte di ciascuna Società di Delta. Resta inteso che verrà valutata la possibilità di recuperare un massimo di n. 14 esuberanti in relazione ad una ulteriore ricognizione delle possibilità di loro utilizzo. Resta convenuto che i lavoratori delle Società di Delta che cesseranno successivamente alla data del presente accordo, e fino alla collocazione in mobilità, saranno computati in diminuzione del numero degli esuberanti di cui sopra a condizione che ricoprano una collocazione aziendale e relativo profilo professionale indicati come esuberanti nell'allegato n. 1. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro di un dipendente che ricopra una figura professionale non in esubero, le Società di Delta valuteranno la sua sostituzione in via prioritaria con personale delle Società del Gruppo purché avente un profilo professionale fungibile.

3.4.- In considerazione delle possibilità di cessione di Sedicibanca in Amministrazione Straordinaria S.p.A. e Bentos Assicurazioni S.p.A., dette Società proporranno l'assunzione ai lavoratori che di fatto prestavano la loro attività almeno al 70% prima del 16 marzo 2010, a condizione della previa rinuncia ad ogni e qualsiasi pretesa contenziosa come da articolo 20.1.

3.5.- La particolare situazione di Eunice Sim S.p.A. in liquidazione sarà oggetto di verifica nell'ambito degli incontri di cui all'art. 13 anche al fine di valutare gli eventuali strumenti di soluzione.

4.- Ferie, permessi, rol, banca ore.

4.1.- Le Società di Delta, dalla data odierna, potranno proseguire il programma di fruizione di tutte le ferie, permessi, Rol, Banche ore fino ad esaurimento delle stesse (anche quelle maturate nel 2010).

4.2.- Quanto sopra avverrà con prioritario riguardo ai dipendenti per i quali non vi siano esigenze di utilizzo operativo.

4.3.- Le Società di Delta potranno, in presenza di esigenze organizzative e produttive, richiamare il personale collocato in ferie, permesso o che usufruisce della Banche ore o Rol.

5.- Benefit.

5.1.- Quale contributo alla essenziale riduzione dei costi, necessaria per il successo del programma, le Società di Delta potranno cessare i benefit in essere.

5.2.- In particolare, le Società potranno cessare le assegnazioni di autovetture, telefono cellulare, computer e qualsiasi altro beneficio non monetario, senza alcun indennizzo o attribuzione di equivalente monetario per l'eventuale componente retributiva. Saranno prese in considerazione richieste dei dipendenti di acquisto personale dei relativi beni aziendali se, ed in quanto, giuridicamente praticabili e senza oneri per le Società di Delta.

5.3.- Le componenti di cui al presente articolo 5 non fanno parte, in ogni caso, della nozione di trattamento economico prevista da questo Accordo.

5.4.- Ferme restando le relative specifiche condizioni contrattuali, le eventuali posizioni debitorie dei dipendenti nei confronti delle Società di Delta – ad eccezione di quelle nei confronti di Sedicibanca - (ad esempio: rate residue di eventuali prestiti personali, e/o mutui ipotecari), in essere alla data di cessazione del rapporto, e per la durata della permanenza nel Fondo Emergenziale, potranno essere mantenute alle medesime attuali condizioni, anche se diversamente previsto sul punto nei contratti di finanziamento, a condizione che i relativi impegni siano rispettati dal dipendente; in tali casi, nei riguardi dei dipendenti che accederanno alla sezione emergenziale del Fondo, le Società di Delta potranno prendere in considerazione eventuali istanze di dilazione/diversa modulazione delle scadenze, nel rispetto delle normative. Le Società di Delta, in ogni caso, potranno richiedere ai dipendenti idonee garanzie.

6.- Percorso per l'accesso al Fondo emergenziale.

6.1.- Con riguardo agli esuberi indicati nella Comunicazione, e precisati nell'articolo 3 di questo Accordo e Allegato 1, le Parti individuano nell'accesso al Fondo Emergenziale lo

strumento principale di soluzione (salve le altre misure specificamente previste in questo Accordo e fermo quanto all'articolo 12). A tal fine, tenuto conto dei tempi tecnici necessari per l'attivazione del Fondo emergenziale, nonché delle esigenze di sostenibilità dei costi dell'operazione complessiva, le Parti concordano quanto ai punti che seguono.

6.2.- Le Parti concordano che, non appena l'accesso al Fondo emergenziale diverrà operativo, e cioè non appena le relative domande saranno ricevibili dal Fondo, verrà immediatamente attivata la procedura ex art. 4 e 24 L. 223/1991. Anche in considerazione del fatto che con la presente Procedura e con questo Accordo sono stati ampiamente affrontati e risolti, anche in dettaglio, i relativi temi, le Parti si impegnano ad esaurire la procedura ex art. 4 e 24 L. 223/1991 entro un periodo massimo di 10 giorni dalla Comunicazione di apertura.

6.3.- Nel caso che l'accesso al Fondo emergenziale non fosse operativo ed effettivo, nel senso precisato (ricevibilità delle domande) entro il 31 luglio 2010 - la procedura sopra citata (ex art. 4 e 24 L. 223/1991) verrà avviata da ciascuna Società di Delta, comunque, entro, e non oltre, il 1° agosto 2010. Anche in questo caso, per gli stessi motivi di cui sopra le Parti si impegnano ad esaurire la procedura ex art. 4 e 24 L. 223/1991, e si impegnano altresì a stipulare, a conclusione di detta Procedura, altro Accordo che contenga le previsioni pattuite nel presente Accordo rilevanti ai fini della predetta procedura, entro il termine di 10 giorni da quando l'accesso al Fondo emergenziale diventerà operativo (nel senso precisato) e, comunque, entro, e non oltre, il termine massimo del 15 ottobre 2010 decorso il quale le singole Società di Delta potranno, comunque, risolvere i rapporti di lavoro. Le suddette procedure verranno espletate in un'unica soluzione e contestualmente nella medesima sede.

6.4.- Per le Società di Delta che non abbiano i requisiti dimensionali di cui all'art. 24 della L. 223/1991 resta inteso che:

i) le relative soluzioni saranno comunque trattate nell'ambito della procedura di cui all'art. 6.2. e 6.3.;

ii) le risoluzioni dei rapporti di lavoro saranno comunicate nelle forme di legge non prima della data di chiusura della procedura di cui all'art. 6.2. e 6.3..

6.5.- Il periodo a partire dalla data di sottoscrizione del presente Accordo alla data di chiusura della procedura ex art. 4 e 24 L. 223/1991 sarà affrontato e gestito nei modi e con i contenuti di cui agli articoli che seguono.

6.6.- In caso di intese vincolanti finalizzate ad operazioni di acquisizione di Società di Delta, saranno esperite le debite procedure sindacali e le Società di Delta potranno – ove ciò non pregiudichi le suddette operazioni – differire il programma di risoluzione dei rapporti di lavoro per consentire effetti positivi sull'occupazione mantenendo in essere i rapporti di lavoro alle condizioni in atto. Resta salvo l'obbligatorietà dell'accesso al Fondo esuberanti di cui all'art. 12 per gli aventi diritto e ogni altra clausola del presente accordo salvo solo quanto previsto al presente articolo 6 ed ai successivi 7 e 8.

7.- Periodo di attesa del Fondo Emergenziale.

7.1.- Laddove l'accesso al Fondo emergenziale sia operativo ed effettivo, nel senso precisato (ricevibilità delle domande) entro il 15 agosto 2010, e laddove sempre entro detta data - in coerenza con gli impegni delle Parti di cui all'articolo 6 che precede - la Procedura di cui agli artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991 sia espletata ed esaurita da parte di ogni singola Società di Delta, e laddove sempre entro lo stesso termine sia stata comunicata ai dipendenti - nel numero di cui all'articolo 3.1 e/o 3.3, e in base ai criteri di cui al successivo articolo 9 - la risoluzione del rapporto di lavoro con conseguente collocazione in mobilità, sarà assicurato a tutto il personale (salve le vicende individuali e salve le fruizioni delle ferie e istituti similari) il normale trattamento economico sino alla data di risoluzione del rapporto di lavoro e di collocazione in mobilità, sino alla data massima del 15 agosto 2010.

8.- Segue.

8.1.- Laddove, invece, fossero necessari, per il completamento della operazione (procedura e risoluzioni del rapporto di lavoro, con presentabilità delle domande di accesso al Fondo Emergenziale) ulteriori periodi di attesa (e cioè oltre al 15 agosto 2010), fino al termine massimo del 15 ottobre 2010, sarà assicurato il trattamento economico sino alla data massima del 15 ottobre 2010, sul presupposto essenziale, e a condizione, di quanto previsto nel presente Accordo, ed in particolare di quanto previsto all'articolo 10 in merito al preavviso.

8.2.- Entro il periodo di attesa del Fondo Emergenziale, e quindi entro al massimo il 15 ottobre 2010, i dipendenti di cui all'articolo 9 esauriranno, come già detto all'art. 4, tutte le ferie/permessi/Rol/Banca ore, maturate anche per l'anno 2010.

8.3.- Le previsioni di cui al presente articolo si applicheranno solo ai dipendenti assunti a tempo indeterminato (non apprendisti).

9.- Destinatari dell'accesso al Fondo Emergenziale.

9.1.- Al termine della Procedura ex artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991 avranno diritto di accesso al Fondo Emergenziale i dipendenti assunti a tempo indeterminato (non apprendisti) con i quali verrà risolto il rapporto di lavoro, con conseguente collocazione in mobilità.

9.2.- Le Parti si danno sin d'ora atto che - anche ai sensi dell'art. 5, comma 1°, legge n. 223 del 1991 - detti dipendenti (il cui rapporto di lavoro sarà risolto) - dopo la prioritaria applicazione dello strumento di cui all'articolo 12 - saranno individuati come dai paragrafi che seguono.

Prioritariamente, sarà data applicazione al criterio delle esigenze tecniche, organizzative e produttive in base al quale saranno individuati per la risoluzione del rapporto di lavoro con conseguente collocazione in mobilità coloro che ricoprono una collocazione aziendale e relativo profilo professionale esuberante, così come da allegato n. 1.

Nel solo caso che nell'ambito della medesima collocazione aziendale e relativo profilo professionale indicati in esubero risultino più addetti rispetto agli esuberi indicati, sarà data applicazione - in concorso fra loro - ai criteri dei carichi di famiglia, anzianità aziendale e anzianità anagrafica.

Resta inteso che i suddetti criteri dovranno applicarsi all'interno dell'organico di ciascuna Società interessata ed in ciascun ambito provinciale tra i dipendenti che ivi hanno la propria sede di lavoro e che dovranno essere fatte salve eventuali esigenze di infungibilità.

Per i dipendenti che operino in regime di distacco, e che ricoprano presso la società distaccante una collocazione aziendale e relativo profilo professionale in esubero (allegato n. 1) le Società di Delta potranno continuare nel distacco, ove utile, fino a che permanga l'interesse al distacco e comunque non oltre il termine massimo di cui all'art. 21.2.

9.3.- Resta fermo che per le Società Carirete, Rete Plus, Studio Europa e Quorum per le quali l'esubero è totalitario, non vi sarà necessità di alcun criterio di scelta.

9.4.- Le domande di accesso al Fondo Emergenziale dovranno essere sottoscritte dai dipendenti aventi diritto, con espressa accettazione della risoluzione del rapporto di lavoro e di tutto quanto previsto nel presente Accordo (incluso a titolo esemplificativo quanto previsto all'art. 10) e nell'Accordo conclusivo della Procedura ex artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991, con le modalità di cui all'articolo 20.1.

9.5.- Con riguardo ai disabili, o assimilati, occupati dalle Società di Delta ai sensi e per gli effetti della legge 12 marzo 1999, n. 68, le Società di Delta si impegnano a rispettare il disposto dell'art. 10, comma 4°, della predetta legge, a parte ovviamente i casi di Società presso le quali vi sia un esubero totalitario e comunque sempre che sussistano, e permangano, i requisiti di applicabilità della predetta legge, ivi compreso quanto previsto all'art. 3, 5° comma della legge 12 marzo 1999, n. 68.

10.- Preavviso per i dipendenti che accederanno al Fondo Emergenziale.

10.1.- Le Parti, consapevoli del valore sociale di questo Accordo, anche nella parte in cui, rispetto ad una immediata risoluzione dei rapporti di lavoro nei tempi tecnici e procedurali di legge, ha fornito viceversa una specifica disciplina di "tempi di attesa", finalizzata a gestire l'attesa dell'operativa del Fondo Emergenziale, tempi che di fatto assolvono, almeno in parte, anche ad una funzione di preavviso dello specifico percorso volto alla risoluzione dei rapporti di lavoro, come anche precisato nella clausola "r" delle premesse, e consapevoli altresì dell'investimento necessario per la stessa attivazione del Fondo Emergenziale e degli altri strumenti considerati in questo Accordo, convengono circa la necessità di una specifica regolamentazione del tema del preavviso di licenziamento.

10.2. In particolare, le Parti, tenuto conto di quanto sopra, convengono che l'indennità sostitutiva del preavviso sarà quella di cui all'art. 71, 1° comma, lettera c), nonché all'art. 72, comma 4, nonché all'allegato 6 del c.c.n.l. con le seguenti deduzioni qui convenute:

- di mesi n. 1 (uno) nel caso di dipendenti aventi diritto ad una indennità sostitutiva del preavviso fino a mesi n. 3 (tre) mesi;

- di mesi n. 1,5 (uno virgola cinque) nel caso di dipendenti aventi diritto ad una indennità sostitutiva del preavviso fino a n. 4 (quattro) mesi;

- di mesi n. 2 (due) nel caso di dipendenti aventi diritto ad una indennità sostitutiva del preavviso oltre mesi n. 4 (quattro) mesi.

10.3. Resta fermo che quanto al presente articolo dovrà essere accettato dai singoli interessati con le modalità di cui all'art. 20.1, anche quale condizione per l'accesso al Fondo Emergenziale.

10.4. Resta fermo quanto già previsto all'articolo 12.1 per i dipendenti che accederanno al Fondo Esuberi e quanto già previsto all'articolo 11.7 per i dipendenti che opteranno per l'incentivazione all'esodo.

11.- Incentivi all'esodo.

11.1.- Le Società proseguiranno il programma di incentivazione all'esodo nei termini e nei limiti qui di seguito specificati.

11.2.- Le Società erogheranno un incentivo all'esodo pari a 7 mensilità lorde a favore di chi: a) manifesterà la disponibilità a risolvere il rapporto di lavoro entro il 30 luglio 2010; b) non ricorra ad alcuno strumento previsto dal presente accordo; c) ricopra una collocazione aziendale e relativo profilo professionale eccedentaria come da allegato 1, e comunque sia riconosciuto non necessario dalla Società datrice di lavoro; d) stipuli un verbale di conciliazione in Sede Protetta con definizione di ogni questione concernente il rapporto di lavoro e la sua risoluzione.

11.3.- La mensilità lorda di retribuzione sarà calcolata nel seguente modo: 1/12 della retribuzione lorda annua, con esclusione delle voci variabili (quali, a titolo esemplificativo: bonus, premi, incentivi, straordinari, rimborsi spese, ecc) e dell'incidenza di benefit e di altre eventuali componenti non monetarie.

11.4.- Potranno essere accolte fino ad un massimo di n. 200 domande, secondo il criterio della priorità cronologica, includendo quelle già presentate ed accolte in base all'Accordo del 12 maggio 2010.

11.5.- Le domande dovranno essere inoltrate – entro il 16 luglio 2010 - via e-mail al seguente indirizzo: incentivi@gruppo-delta.it. Ai lavoratori verrà data conferma dell'avvenuta ricezione della domanda.

11.6.- Le previsioni di cui al presente articolo si applicheranno solo ai dipendenti assunti a tempo indeterminato, e non si applicheranno agli apprendisti.

11.7.- L'incentivo all'esodo sarà erogato unitamente alle competenze di fine rapporto entro 30 giorni dalla data di cessazione, che avverrà, ovviamente, senza reciproci oneri di preavviso o di indennità sostitutiva e a titolo di "risoluzione consensuale".

11.8.- Si precisa che in caso di dipendenti part-time l'incentivo sarà ovviamente calcolato sulla mensilità di fatto percepita.

12.- Fondo esuberi.

12.1.- Resta inteso che l'accesso al Fondo alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese del credito di cui all'art. 5, 1° comma, lettera b) del DM 28 aprile 2000 n. 158 avverrà in modo obbligatorio per tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato in possesso dei requisiti necessari previsti dal suddetto D.M. entro la data della chiusura del rapporto di lavoro. L'accesso al Fondo avverrà nei tempi tecnici necessari e non si applicherà quanto previsto dall'art. 9 e dall'art. 11 di questo accordo. Per questi dipendenti, l'accesso al Fondo presuppone – come condizione essenziale – l'espressa rinuncia al preavviso e alla relativa indennità.

12.2.- Resta inteso che l'accesso al Fondo di cui al presente articolo non sarà cumulabile con l'accesso al Fondo Emergenziale.

13.- Incontri periodici.

13.1.- Le Parti si incontreranno periodicamente, anche a richiesta di una sola Parte, al fine di valutare l'applicazione dei programmi previsti nel presente accordo, eventuali evoluzioni della situazione di Delta, lo stato di attuazione del Fondo emergenziale e la modulazione della durata dell'outplacement (come da articolo 18.1). In tali incontri saranno valutate, altresì, dalle Parti tutte le situazioni nuove che dovessero verificarsi anche con riferimento alla c.d. New Co., alla situazione dei lavoratori e alle eventuali novità relative alla lettera f), xi e xii delle premesse.

13.2.- Le Parti si incontreranno, prima dell'apertura della procedura di legge 223/1991, in un'unica soluzione, per una verifica sulle complessive modificazioni eventualmente intervenute e di cui al punto 3.3 in modo da assicurare, in ogni caso, il termine massimo di espletamento della procedura di legge 223/1991 previsto nel presente Accordo.

13.3.- In considerazione delle modifiche in corso del quadro normativo di accesso alla pensione, le Parti convengono di verificare negli incontri di cui al presente articolo, le possibili soluzioni per l'accesso al Fondo Esuberi.

14.- Lavoratrici in maternità.

14.1.- Per le lavoratrici in regime di tutela per maternità – in dipendenza dei presupposti per la tutela medesima – si applicherà la disciplina di legge. Resta ferma la facoltà

delle medesime di richiedere, con le procedure di legge, gli incentivi di cui all'articolo 11. Restano salvi i casi di cessazione totale dell'attività di singola Società di Delta.

14.2.- In presenza di esigenze lavorative presso una Società di Delta, le relative posizioni saranno prioritariamente offerte alle lavoratrici rientrate in servizio dalla maternità purché sussistano i necessari requisiti di professionalità. Questa previsione si applicherà solo, e fino a quando, le Società faranno parte del Gruppo Delta.

14.3 Per le lavoratrici il cui periodo di interdizione dal licenziamento verrà a scadenza entro il 31 marzo 2011, le Società di Delta datrici di lavoro, anche in deroga a quanto previsto al punto 21.2, potranno risolvere i relativi rapporti di lavoro, ai sensi e per gli effetti della presente procedura e di quella ex art. 4 e 24 L. 223/1991, cessato il predetto periodo di interdizione entro il 31 marzo 2011.

15.- Lavoratori non oggetto di risoluzione del rapporto di lavoro.

15.1.- Negli incontri di cui all'articolo 13 sarà discusso anche il tema in oggetto.

15.2.- Ai lavoratori che non saranno oggetto di risoluzione del rapporto di lavoro in base al presente Accordo e che proseguano la loro attività con le Società di Delta continuerà ad essere applicato il c.c.n.l. credito tempo per tempo vigente, fermo restando tutto quanto previsto nel presente accordo. Questa previsione si applicherà solo, e fino a quando, le Società faranno parte del Gruppo Delta.

16.- Erogazioni per i lavoratori a tempo determinato ed apprendisti.

16.1.- I lavoratori a tempo determinato cesseranno il loro rapporto alla scadenza del termine.

16.2.- A fronte della accettazione della cessazione del rapporto di lavoro, e con rinuncia ad ogni altra pretesa, detti lavoratori che cesseranno successivamente alla data di firma del presente Accordo potranno fruire di una erogazione pari a 2,5 mensilità calcolata ed attuata come da articolo 11.3.

16.3.- Gli apprendisti cesseranno il loro rapporto alla scadenza del termine specifico per l'apprendistato.

16.4.- A fronte della accettazione della cessazione del rapporto di lavoro, e con rinuncia ad ogni altra pretesa, detti lavoratori che cesseranno successivamente alla data di firma del presente Accordo potranno fruire di una erogazione pari a 2,5 mensilità calcolata ed attuata come da articolo 11.3.

16.5.- Le erogazioni avverranno previo Verbale di conciliazione come da articolo 20.1.

17.- Accesso al finanziamento della formazione di cui al Fondo.

17.1.- Al fine di creare i presupposti di quanto previsto dal presente Accordo, le Società svolgeranno domanda di finanziamento della formazione ex art. 5 D.M. n. 158 (comma 1, lettera a, punto 1).

17.2.- Le Parti si impegnano, quindi, sin d'ora alla stipulazione di idoneo accordo sindacale che renda possibile tale finanziamento entro il 30 giugno 2010, nonché ad ogni altro necessario adempimento.

17bis.- Utilizzo della prestazione ordinaria del Fondo.

17bis.1.- Nel periodo dal 15 agosto 2010 al 15 ottobre 2010 – se e in quanto esso dovesse essere necessario, ai sensi per gli effetti dell'art. 8 di questo Accordo – le parti verificheranno la possibilità di richiedere l'intervento del Fondo per la prestazione ordinaria, impegnandosi – in tale evenienza – ad incontrarsi e a porre in essere quanto necessario, quantomeno per il periodo 15 agosto 2010 – 15 settembre 2010.

18.- Outplacement.

18.1.- Onde incentivare la ricollocazione del personale, le singole Società si impegnano a fare ricorso allo strumento dell'outplacement previsto dall'art. 11 bis, 1° comma, punto b) del Decreto Ministeriale n. 51635 del 26 aprile 2010 a partire dal 1 ottobre 2010 non prima di sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro per i dipendenti che siano ancora inseriti nel Fondo e non abbiano ricevuto un'offerta di ricollocazione esterna. La durata del outplacement sarà al massimo di 12 (dodici) mesi; eventuali modulazioni della durata del suddetto fabbisogno saranno oggetto di specifico incontro nell'ambito degli incontri periodici previsti dall'art. 13.

19.- Eventuali ricollocazioni di personale iscritto al Fondo.

19.1.- Le Parti si impegnano reciprocamente a fare quanto possibile (senza alcun vincolo giuridico in tal senso) per promuovere offerte di assunzione di società terze verso il personale inserito nel Fondo emergenziale. Le Parti convengono di effettuare a tal fine periodiche verifiche.

19.2.- Al fine di agevolare dette soluzioni, e tenuto conto della specifica situazione di Delta, e del numero delle persone coinvolte, i Commissari precisano che le assunzioni da parte di Società terze di personale collocato nel Fondo emergenziale, ovvero l'acquisizione e/o l'incorporazione di Società con correlata riduzione del numero di esuberanti ivi dichiarato, potranno avvenire a condizioni di ingresso coerenti con le speciali normative ed accordi vigenti presso le Società offerenti fra cui anche quelle volte al sostegno/promozione dell'occupazione tramite un contenimento del costo del lavoro.

19.3.- In presenza di eventuali assunzioni alle dipendenze di Società del Gruppo anche se non destinatarie dei CCNL credito e o appartenenti a settori merceologici diversi sarà

data precedenza, in presenza dei requisiti professionali necessari, ai lavoratori inseriti nel Fondo emergenziale.

19bis.- Diritti Sindacali.

19bis.1.- Gli attuali Dirigenti RSA – ove il loro rapporto di lavoro rimanesse in essere presso una Società di Delta che non abbia più i limiti numerici previsti per legge per la costituzione di RSA - verranno prorogati fino al 31 dicembre 2010 anche ove non abbiano più i requisiti numerici previsti per legge per la costituzione di RSA .

19bis.2.- Dopo detta data troverà applicazione la vigente normativa in materia di costituzione di rappresentanze sindacali aziendali.

19bis.3.- Tuttavia, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, tenuto conto che, come detto, alcune Società di Delta all'esito delle attuali procedure di riduzione del personale potrebbero non avere più i requisiti numerici previsti per legge per la nomina di RSA, ciascuna Sigla Sindacale firmataria del presente accordo – e che continuerà ad avere iscritti nelle Società di Delta - potrà nominare fra i dipendenti delle Società di Delta un proprio delegato di Gruppo al quale verranno garantite 11 ore al mese di permessi e il diritto di convocare assemblee per tutte le Società di Delta. Questa previsione si applicherà solo per il periodo sopra indicato (1° gennaio 2011 - 31 dicembre 2011), e solo fino a quando le Società faranno parte del Gruppo Delta.

20.- Inscindibilità delle clausole del presente Accordo.

20.1.- Resta inteso che le tutte le clausole del presente Accordo si intendono inscindibili fra di loro e ciascuna di esse sarà applicata a condizione che i lavoratori interessati prestino consenso a tutto quanto stabilito nell'Accordo medesimo, con rinuncia a qualsiasi pretesa contenziosa, esternata con apposito Verbale di Conciliazione ex artt. 410 e segg. c.p.c..

21.- Dichiarazione di regolare espletamento della Procedura e caratteristiche del presente Accordo.

21.1.- Le Parti – rimossa e rinunziata ogni eccezione formale e sostanziale - si danno atto e riconoscono: a) di aver regolarmente esperito, ad ogni effetto, formale e sostanziale, la procedura prevista dall'art. 18 e 19 del c.c.n.l.; b) che il presente Accordo realizza le condizioni di cui al Decreto 28 aprile 2000, n. 158 e successive modifiche; c) che il presente Accordo adempie altresì alla previsione di cui all'art. 5, comma 1, della legge n. 223/1991; d) che la Procedura ex artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991 darà luogo ad un Accordo che contenga le previsioni pattuite nel presente Accordo rilevanti ai fini della predetta procedura e pertanto dovrà essere espletata nei termini massimi sopra previsti; e) che il presente accordo regola la materia del preavviso come da articolo n. 10.

21.2.- Le Parti si danno sin d'ora atto che verranno prorogati i termini di legge previsti per la risoluzione dei rapporti di lavoro, e conseguente collocazione in mobilità, di altri due mesi oltre ai suddetti termini previsti per legge e comunque entro il 31 dicembre 2010.

Bologna, 11 giugno 2010

I Commissari:

prof. Bruno Inzitari

dott. Enzo Ortolan

dott. Antonio Taverna

la delegazione sindacale di DIRCREDITO:

Corazza Lina

Simoni Daniele

la delegazione sindacale di FABI:

Gianfranco Luca Bertinotti

Davide Natale

Mike Naldi

Michele Casagrandi

Rita Valente

Roberto Riva

la delegazione sindacale di FIBA – CISL:

Elena Vannucci

Marco Amadori

Walther Polimeno

Andrea Montanari

Antonino Spatola

Vincenzo Accardo

Valentino Mertoli

Fabrizio Mosca

Antonella Bertini

Piero Cerriani

Guendalina Noziglia

la delegazione sindacale di FISAC/CGIL:

Giovanna Tripodi

Luca Dapporto

Giovanni Mazzoni

Roberto Gabellotti

Claudio Busi

Giorgio Graziani

Giuliana Di Marco

Giuliano Bonincontro

Sara Valentino

Sara Gelli

Francesco Labarile

Massimiliano Gurrieri

Silvia Gregori

Luca Lo Conte

Simone Vichi

Elena Leoni

Corina Coupet

Alessandra Meotto

Fabio Flores

Federica Annibaldi

Silvia Mauro

Paolo Urbini

la delegazione sindacale di UGL CREDITO:

Massimo Bernetti

Massimiliano Langellotti

Giuseppe Dell'Acqua

Manuela Magliozzi

Marco Picco

Massimiliano Costa

Giorgio Salvini

la delegazione sindacale di UILCA:

Mariangela Verga

Silvia Franco

Valerio Longo

Cosentino Adriano

Maurizio Fais

Anna Rita Guidi